

**Art. 116 - ter**  
**(Incentivi per le assunzioni di lavoratori socialmente utili nelle  
 amministrazioni pubbliche)**

1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e limitatamente all'anno 2008, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad esclusione dei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, che hanno vuoti in organico e nell'ambito delle disponibilità finanziarie, possono, relativamente alle qualifiche di cui all'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, effettuare assunzioni di lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81. Alle assunzioni di cui al presente comma è esteso l'incentivo di cui all'articolo 7, comma 1, del medesimo decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, a fronte dell'onere relativo alla copertura contributiva. Alle finalità del presente comma si provvede nel limite delle risorse finanziarie previste per l'anno 2007 dall'articolo 1, comma 1156, lett. f), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e non utilizzate e, comunque, nel limite di spesa complessivo massimo di 23 milioni di euro. Le assunzioni effettuate ai sensi del presente comma non rilevano ai fini del rispetto delle regole del patto di stabilità interno e ad esse non si applica, altresì, quanto previsto dall'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

**Relazione illustrativa**

La norma consentirebbe di estendere alle amministrazioni pubbliche gli incentivi per le assunzioni di lavoratori socialmente utili, già previsti dalla normativa vigente per i datori di lavoro privati.

In particolare, l'incentivo cui si fa riferimento è pari ad € 9.296,22 per ogni soggetto assunto e verrebbe erogato alle amministrazioni pubbliche *una tantum*, per la copertura totale o parziale dei contributi previdenziali.

Nella nozione di amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 rientrano tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Peraltro, la norma non opera per i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, cui sono destinate altre misure inerenti la medesima materia.

L'intervento trova la copertura finanziaria nelle risorse già stanziare dalla legge finanziaria per l'anno 2007 per le assunzioni di LSU presso i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti e non utilizzate nell'anno 2007, in quanto la procedura per l'approvazione delle assunzioni è stata posticipata a seguito dell'entrata in vigore del decreto-legge 1 ottobre 2007,